



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 77/15/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ LA 9 S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “LA 8”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 34, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *Modifiche al sistema penale*;

VISTO il *Codice di autoregolamentazione tv e minori*, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007, recante *Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Il Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) del Veneto con nota prot. n.0015787 del 4 settembre 2014, pervenuta all'Autorità in pari data (prot. n. 0046049), ad esito dell'attività di monitoraggio d'ufficio effettuata nell'ambito delle funzioni di vigilanza ad esso delegate dall'Autorità in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, ha segnalato, tra l'altro, la trasmissione in fascia oraria notturna del programma a contenuto erotico dal titolo "*Calcio in topless 2.0*" in data 2, 3, 8, 22, 29 e 30 luglio 2014 da parte del servizio di media audiovisivo in ambito locale LA 8 della società LA 9 S.p.A., trasmettendo la deliberazione n. 25 del 3 settembre 2014 recante gli esiti dell'istruttoria tecnica eseguita sui programmi segnalati.

Con atto n. cont./34/14/DISM/N°PROC2596/FB del 23 ottobre 2014 la Direzione servizi media ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società LA 9 S.p.A., la presunta violazione dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, per la trasmissione del programma "*Calcio in topless 2.0*" mandato in onda in data 2 luglio 2014 dalle ore 00:32 alle ore 01:12, 3 luglio 2014 dalle ore 00:02 alle ore 00:30, 8 luglio 2014 dalle ore 00:02 alle ore 00:42, 22 luglio 2014 dalle ore 00:02 alle ore 00:42, 29 luglio 2014 dalle ore 00:32 alle ore 01:00 ed in data 30 luglio 2014 dalle ore 00:30 alle ore 01:00 senza adozione degli accorgimenti previsti.

### **2. Deduzioni della società**

La società LA 9 S.p.A. non ha fatto pervenire alcuna memoria o scritto difensivo, né richiesta di audizione a seguito della notifica del citato atto di contestazione n.34/14/DISM/N°PROC2596/FB avvenuta in data 31 ottobre 2014.

### **3. Approfondimenti istruttori**

L'Autorità, nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti in data 25 marzo 2015 ha ritenuto necessario disporre approfondimenti istruttori sul caso ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato A alla delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, come modificata dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014 recante "*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*". Dagli accertamenti svolti e dall'esame della deliberazione n. 1 del 25 marzo 2015 del Co.Re.Com. del Veneto, pervenuta all'Autorità con nota prot. n. 0031943 del 27 marzo 2015, recante gli esiti del monitoraggio eseguito sulla programmazione notturna dell'emittente LA 8, non si rileva, nelle giornate

esaminate relative ai mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015, ulteriore trasmissione del programma “*Calcio in topless 2.0*”.

#### **4. Valutazioni dell’Autorità**

- il programma dal titolo “*Calcio in topless 2.0*” andato in onda in data 2 luglio 2014 dalle ore 00:32 alle ore 01:12, 3 luglio 2014 dalle ore 00:02 alle ore 00:30, 8 luglio 2014 dalle ore 00:02 alle ore 00:42, 22 luglio 2014 dalle ore 00:02 alle ore 00:42, 29 luglio 2014 dalle ore 00:32 alle ore 01:00 ed in data 30 luglio 2014 dalle ore 00:30 alle ore 01:00 non presenta scene qualificabili come pornografiche, né immagini che possono essere ricondotte alle altre fattispecie previste dall’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

- i temi di carattere erotico trattati dalla conduttrice nel corso del citato programma e le scene in esso contenute, recanti esibizione del corpo femminile parzialmente nudo, nonché pose e gesti che richiamano l’attività sessuale, pur non configurando ipotesi di pornografia, appaiono inidonei, per i contenuti veicolati, alla visione da parte del pubblico minorenni, configurandosi come fonte di pericolo fisico o morale per lo stesso;

- alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori a meno che la scelta dell’ora di trasmissione fra le ore 23:00 e le ore 7:00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi e qualora questi ultimi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile;

- il programma “*Calcio in topless 2.0*”, sebbene andato in onda in fascia oraria notturna (fra le ore 23:00 e le ore 7:00) e contrassegnato per tutta la durata da un simbolo visivo in sovrimpressioni che avvisa il telespettatore della sua destinazione ad un pubblico adulto, non è preceduto da un’avvertenza acustica atta a segnalare la potenziale nocività allo sviluppo dei minori, né risultano adottati dall’emittente altri accorgimenti tecnici idonei ad escludere la visione dello stesso da parte del pubblico dei minori;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) a euro 70.000,00 (euro settantamila/00), ai sensi dell’articolo 35, comma 2, in combinato disposto con l’articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00), al netto di ogni onere accessorio, eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Sebbene in linea teorica il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata debba ritenersi di grave entità in relazione al bene giuridico tutelato (tutela dei minori), concretamente si rileva una attenuazione della capacità offensiva del programma, che in relazione all'orario di trasmissione (successivo alla mezzanotte), non può aver registrato una sensibile penetrazione nel pubblico minorile, e pertanto è qualificabile come di lieve entità;

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Nel rilevare che il programma "*Calcio in topless 2.0*" è contrassegnato per tutta la sua durata con un simbolo visivo in sovrimpressione idoneo ad identificarne il contenuto come inadatto ai minori e che la società LA 9 S.p.A. ha posto in essere una condotta meritevole di apprezzamento volta al miglioramento dei palinsesti in funzione delle esigenze e delle aspettative dell'utenza, si valuta che la stessa, sia nel corso del presente procedimento, sia durante gli ulteriori procedimenti sanzionatori avviati nei suoi confronti dall'Autorità per violazione della normativa in materia di obblighi di programmazione, non ha mai cooperato all'attività istruttoria dell'Ufficio preposto;

#### **C. Personalità dell'agente**

La società LA 9 S.p.A., destinataria negli ultimi tre anni di provvedimenti sanzionatori emessi da questa Autorità per violazione della normativa in materia di obblighi di programmazione (ordinanza-ingiunzione n.140/13/CSP e n.153/13/CSP), risulta non aver provveduto nei termini assegnati al pagamento delle sanzioni irrogate, dando luogo all'attivazione di procedure di riscossione coattiva;

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2013 pari ad euro 4.719.431,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata.

RILEVATO che, in relazione ai 6 episodi di violazione riscontrati per la trasmissione del programma "*Calcio in topless 2.0*" in data 2, 3, 8, 22, 29 e 30 luglio 2014 senza adozione degli accorgimenti previsti, la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria sia pari a euro 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00), ossia a euro 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00) per ciascuna violazione rilevata, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

## **ORDINA**

alla società LA 9 S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale LA 8 con sede in Padova, via Venezia n. 57, di pagare la sanzione amministrativa di euro 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 34, comma 2, del d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120.

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n. 77/15/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 77/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 maggio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani